



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 05/GST del 30 dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DECISIONE DEL 30/12/2025

Gara del 14/12/2025 SUPERSANTOS F.C. – AC CAPRIOLI

RECLAMO SOCIETA' A.S.D. SUPERSANTOS F.C.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società A.S.D. Supersantos F.C. con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori: CHAANOUN ABDELAZIZ (10.02.1985), IORIO EGIDIO (18.07.1993), CAPUTO VINCENZO (28.3.1986), D'ANGELO ALESSIO (16.12.2000), AROUNA MANE (6.12.1999), RICCO GABRIELE(21.8.2007), OUSMANE BANGOURA (1.1.2005), SANUSI MARONG (16.7.2000), BOUBAKAR BAH (23.5.2005), SAULLO GIULIANO (6.8.1983), MAUTONE FILIPPO (2.3.1986), PEPOLI CIRO (29.12.2009), MARTUSCELLO MARIO (3.2.1993), CENNAMO GIUSEPPE (11.2.2002), in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che tutti i predetti calciatori non risultano inseriti nella lista bloccata presentata dalla società A.C. Caprioli, quale squadra B, per la partecipazione al campionato di Terza categoria datata 27.10.2025 come da C.U. n. 1 D.P. Salerno del 14 luglio 2025; ne consegue, pertanto, la irregolarità nella partecipazione all'incontro; PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Supersantos F.C., di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. alla società reclamata AC Caprioli, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

CAMPIONATO UNDER 16 SALERNO

DECISIONE DEL 30/12/2025

Gara del 20/12/2025 SARNESE 1926 – B.E.S. VIETRI CALCIO

RECLAMO SOCIETA' A.S.D. B.E.S VIETRI CALCIO

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società ASD B.E.S. Vietri Calcio, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Sarnese 1926, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara, in relazione all'età, il calciatore DI PASQUALI ANDREA nato il 27.12.2011 per non aver compiuto ancora il quattordicesimo anno di età, come stabilito in effetti dal C.U. S.G.S. Nazionale n. 1 dell'1 luglio 2025 (Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni della categoria allievi).

Rilevato che per tali motivi il calciatore non poteva prendere parte alla gara, PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD B.E.S. Vietri Calcio e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 C.G.S. a carico della società Sarnese 1926 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Pubblicato in Salerno Il 30 dicembre 2025

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**